

## APPENDICE 1

### **Elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità**

(art. 14, comma 4, lettera d), legge regionale dell' 11 agosto 2011, n. 28)

Il presente documento costituisce applicazione dell'art. 14, comma 4, lettera e) della legge regionale dell'11 agosto 2011 n. 28, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 26 agosto 2011.

L'elenco è suddiviso in due tabelle A e B sulla base della valutazione degli effetti di un eventuale collasso delle opere/interventi in riferimento alla pubblica incolumità. Si distinguono:

TABELLA A - Interventi e opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici non soggetti a "deposito/autorizzazione" in zone sismiche 1, 2 e 3.

TABELLA B - Interventi e opere di minori rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici soggetti a "deposito sismico" in zone sismiche 1, 2 e 3.

Gli interventi e le opere in Tabella A dovranno essere calcolati e dimensionati da un tecnico abilitato e dovrà essere predisposta la dichiarazione firmata dal progettista delle strutture da allegare alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo edilizio e consegnata esclusivamente agli Uffici comunali competenti. La citata dichiarazione dovrà contenere l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento o l'opera ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi delle sezioni A1 e A2 della Tabella A. La progettazione strutturale dovrà essere conservata dal committente.

In riferimento alla caratterizzazione geologica e geotecnica del terreno, in considerazione dei punti 6.2.1 e 6.2.2. delle NTC 2008, qualora l'intervento ricada in una zona ben conosciuta dal punto di vista geotecnico, la caratterizzazione sismica, geologica e geotecnica del terreno e la progettazione dell'opera possono essere basate sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, fermo restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali.

Gli interventi e le opere in Tabella B dovranno essere calcolati e dimensionati da un tecnico abilitato e, in tutte le zone sismiche 1, 2 e 3, dovrà essere effettuato il "deposito sismico" ai sensi dell'art. 9 della LR 28/2011 con le procedure indicate all'art. 4 del Regolamento. All'istanza dovrà essere allegata la dichiarazione che trattasi di "intervento/opera minore" priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto ricadente in una delle ipotesi indicate negli elenchi delle sezioni B1 e B2 della Tabella B.

Gli interventi/opere di cui alle Tabelle A e B non possono essere presentati in forma reiterata.

Nel caso di interventi autorizzati ai sensi della LR 16 del 19.08.2009 (cosiddetto "Piano casa") su edifici condominiali, all'istanza dovrà essere allegata apposita risoluzione dell'Assemblea Condominiale con il parere favorevole all'esecuzione dell'intervento anche in considerazione dell'eventuale ripartizione delle richieste. Si sottolinea che in zona ad alta e media sismicità (1 e 2), il mancato rispetto delle condizioni elencate in Tabella B comporta il rigetto dell'istanza e la ripresentazione della stessa con richiesta di preventiva "autorizzazione sismica" ai sensi dell'art. 7 della LR 28/2011.

# TABELLA A

## INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI

### **NON SOGGETTI a deposito/autorizzazione in zona sismica 1, 2 e 3**

#### **SEZ A1 - NUOVE COSTRUZIONI**

1. Tettoie e pensiline, chioschi, serre e opere assimilabili:
  - a. tettoie e pensiline e opere assimilabili di altezza netta  $\leq 3.00$  m con superficie coperta  $\leq 20$  mq, aventi peso proprio e permanente portato complessivamente  $\leq 0.50$  kN/m<sup>2</sup> ;
  - b. coperture amovibili (tende e/o teli cerati) e coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto;
  - c. pergolati, senza copertura permanente, di altezza  $\leq 3.00$  m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio  $\leq 0.50$  kN/m<sup>2</sup>;
  - d. serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente  $\leq 0.5$  kN/m<sup>2</sup>;
  - e. chioschi ed edicole ad un solo piano in struttura prefabbricata, con superficie  $\leq 20$  mq;
2. Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta:
  - a. Opere di sostegno, con fondazioni dirette, in aree prospicienti zone non rilevanti ai fini della pubblica incolumità, di altezza  $\leq 2$ m, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale  $\leq 15^\circ$ , per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, salvo il caso delle opere ricadenti in zone soggette a pericolosità o rischio idrogeologico (PAI);
  - b. solette e pavimentazioni appoggiate a terra;
  - c. piscine di altezza massima entro terra  $\leq 2.00$  m e fuori terra  $\leq 0.50$  m in zone con pendenza  $\leq 5^\circ$ , salvo il caso delle opere ricadenti in zone soggette a vincolo idrogeologico;
  - d. cisterne interrate e tombini di superficie  $\leq 10.00$  mq non carrabili e di altezza  $\leq 3.00$  m (misure interne);
  - e. vasche fuori terra di altezza  $\leq 1.50$  m e volume  $\leq 30$  mc;
  - f. tombe cimiteriali interrate con la parte fuori terra di altezza  $\leq 2.00$ m;
  - g. vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva  $\leq 3,50$  m, comprensiva di un'altezza massima fuori terra  $\leq 2.0$  m, superficie in pianta  $\leq 15$  mq\*.
3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi:
  - a. locali ad uso servizi (rimesse attrezzi agricoli e simili), ad un solo piano, con superficie  $\leq 20$ mq e altezza  $\leq 3.00$  m, realizzati con strutture di qualsiasi tipo aventi peso proprio e permanente portato complessivamente  $\leq 0.5$  kN/m<sup>2</sup>;
  - b. locali ad uso ricovero di animali, con superficie  $\leq 30$  mq e altezza massima  $\leq 3.5$  m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1.0$  kN/mq;
  - c. locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie  $\leq 20$  mq e altezza  $\leq 3$  m salvo il caso delle opere ricadenti in zone soggette a pericolosità o rischio idrogeologico (PAI) \*;
  - d. cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza  $\leq 3.00$  m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento;
  - e. cabine di trasformazione elettrica da media a bassa tensione ad uso di singoli edifici, con altezza  $\leq 3.00$  m, assimilabili alle "cabine basse" di cui alla nota della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 337 del 17.01.2001.
4. Strutture mobili di pernottamento di cui all'art. 2, comma 4, della LR n. 16 del 23.10.2003.

5. Strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche, soggette ad autorizzazione delle Commissioni di Pubblico Spettacolo.
6. Riutilizzo di prefabbricati per la gestione di emergenze, di proprietà pubblica e ad un solo piano, nel medesimo sito di installazione, con cambio di destinazione d'uso con incrementi di carico variabile  $\leq 10\%$  ed in assenza di variazione di classe d'uso, nell'ambito della propria Vn di progetto e della corretta manutenzione eseguita.
7. Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisoriale, temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.
8. Manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari)  $\leq 2,00$  m per piccoli attraversamenti, tombamenti su fossi, fognature, condotte interrate, etc.;
9. Altre opere o manufatti:
  - a. Recinzioni, senza funzioni di contenimento, comunque realizzati, di altezza  $\leq 2.0$  m, comprese le relative coperture di ingresso con superficie  $\leq 6$  mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
  - b. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezze  $\leq 5$  m.
  - c. Pali per illuminazione di altezza inferiore a dodici metri.
  - d. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza  $\leq 10$  m ed una superficie  $\leq 20$  mq.
  - e. Pannelli fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, etc.) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati.
  - f. Rivestimento corticale di scarpate rocciose con reti.

#### **SEZ A2 - INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI**

1. Tettoie e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente, di altezza  $\leq 3$  m e superficie complessiva degli interventi  $\leq 10\%$  della superficie del piano di riferimento e comunque  $\leq 20$  mq per piano, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio  $\leq 0.80$  kN/mq.
2. Pergolati da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di altezza  $\leq 3.0$  m, aventi peso proprio (G1)  $\leq 0,25$  kN/mq;
3. Pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto  $\leq 1.20$  m, aventi superficie coperta  $\leq 6$  mq aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0.5$  kN/mq;
4. Impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc.) gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda  $0.25$  kN/mq, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale;
5. Manufatti interni per la realizzazione di locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, realizzati con pareti divisorie di altezza  $\leq 3.00$  m e controsoffitti aventi peso proprio  $\leq 0.25$  kN/mq.
6. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali ed alla copertura:
  - a. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio  $\leq 0.25$  kN/mq appesi e ancorati alle strutture;
  - b. Inserimento di travi rompi tratta all'intradosso di solai o coperture di lunghezza  $\leq 6$  m;
  - c. Rifacimento di elementi secondari della copertura (orditura minuta, tavolato, abbaini, comignoli, etc.) senza aumento di peso;

- d. Aperture nei solai e nella copertura, purché debitamente cerchiata, di superficie  $\leq 1.5$  mq, non reiterata nell'ambito dello stesso campo di solaio;
7. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali:
- a. Sostituzione o inserimento di architrave su vani di apertura, senza variazione delle dimensioni del vano;
  - b. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza del vano;
  - c. purché esse non Sostituzione o modifica di elementi non strutturali che non comporti alterazione del comportamento globale della costruzione e non dia luogo ad incrementi significativi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali, quale ad esempio sostituzione dei tamponamenti di edifici con strutture intelaiate ed inserimento di idonee pannellature aventi lo scopo di migliorare il rendimento energetico dell'edificio;
  - d. Creazione di singola apertura o di nicchia su parete muraria portante, di superficie netta del foro  $\leq 0.50$  mq e larghezza massima di 0.50 m, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, non reiterata;
  - e. chiusure di logge con infissi a tutta altezza;
  - f. spostamento con riallineamento alle sottostanti/sovrastanti, di aperture su parete muraria portante, purché debitamente cerchiata;
  - g. Riparazioni localizzate con interventi quali risarciture, cuci-scuci e chiusure di nicchie nelle murature, aventi lo scopo di ripristinare l'originaria rigidezza e resistenza.
8. Scale:
- a. Scala di arredo in legno o metallica all'interno di una singola unità immobiliare;
  - b. Realizzazione di scale, rampe e solette, appoggiate a terra con dislivello  $\leq 1.50$  m.
9. Antenne e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture, direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.

#### NOTE

Alle tipologie indicate con “(\*)”, non si applicano le previsioni del presente atto qualora ricadano in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e s.m.i.) o in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/2001.

## **TABELLA B**

## **INTERVENTI E OPERE MINORI PRIVE DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI**

### ***SOGGETTI a “deposito sismico” in zona sismica 1, 2 e 3***

#### **SEZ. B.1 - NUOVA COSTRUZIONE**

1. Costruzioni (di qualunque tipologia e materiale) in Classe d'uso I ai sensi del § 2.4.2 delle NTC 2008.
2. Edifici (di qualunque tipologia e materiale) in Classe d'uso II ai sensi del § 2.4.2 delle NTC 2008, destinati ad uso residenziale, con cubatura complessiva inferiore a 300 mc, con un massimo di due piani.
3. Tettoie e pensiline con cubatura  $\leq 500$  mc.
4. Opere di sostegno a sbalzo e a gravità e paratie, con altezza fuori terra  $\leq 4$  m;
5. Tombe e cappelle cimiteriali con cubatura  $\leq 200$  mc.
6. Muri di cinta o recinzioni, senza spinta dei terreni, con altezza  $\leq 3.5$  m.
7. Strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale (es. serbatoi, silos, etc.), svincolate dalla struttura principale, con cubatura  $\leq 500$  mc, comprensiva di strutture di sostegno e collegamento.
8. Strutture di sostegno (quali pali, tralicci, etc.) per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, pale eoliche.

#### **SEZ B.2 - INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI**

1. Riparazioni o interventi locali, anche per interventi del cosiddetto “piano casa”, purché ai sensi del § 8.4.3 delle NTC 2008 e del § C.8.4.3 della Circolare n. 617/09.
2. Realizzazione di scale esterne, appoggiate a terra e collegate alle strutture esistenti, se gli effetti reciprocamente trasmessi sono sostanzialmente trascurabili sia in termini di massa che di rigidezza (senza procedere a verifiche globali). Gli ancoraggi dovranno comunque essere correttamente dimensionati.
3. Realizzazione di singolo soppalco con struttura leggera (in legno, elementi metallici, etc.) con superficie propria  $\leq 10\%$  della superficie di piano ( $S \leq 10\% S_{\text{piano}}$ ) e comunque inferiore al 50% della superficie del locale ospitante ( $S \leq 50\% S_{\text{piano ospitante}}$ ).
4. Ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, interni ed esterni all'edificio, che necessitano di aperture nei solai di superficie non maggiore di 4 mq, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.
5. Interventi di manutenzione ordinaria, di rifinitura, o di manutenzione straordinaria non riguardante parti strutturali degli edifici e che comportano incrementi dei carichi globali in fondazione trascurabili, dell'ordine del 3% del peso proprio e permanente portato della costruzione esistente, in aree di cui all'art. 61 del D.P.R. 380/2001.